

Prot.:355282/RU

Roma, 26 giugno 2023

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTA la Legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, recante norme in materia di organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, recante l'approvazione del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293;

VISTO il Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative ed in particolare l'articolo 39-quater e 39-quinquies che prevedono l'iscrizione nelle tariffe di vendita dei tabacchi lavorati e dei prodotti assimilati;

VISTO il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, di attuazione della Direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno;

VISTO il Decreto-Legge n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, che ha previsto, tra l'altro, che i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche i pagamenti con carte elettroniche;

VISTO il Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, recante *“Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”*;

VISTO in particolare l'articolo 18 del citato Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito in legge 29 giugno 2022, n. 79, *“Disposizioni riguardanti le sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, la fatturazione elettronica e i pagamenti elettronici”*, il quale, a decorrere dal 30 giugno 2022, sanziona i commercianti che non siano muniti di POS o che non consentano ai clienti i pagamenti mediante carte di credito o di debito;

CONSIDERATO che l'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, prevede che: *“La vendita al pubblico di generi di monopolio è effettuata a mezzo di rivendite o di patentini”*;

CONSIDERATO che l'articolo 54, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, dispone che: *“i rapporti tra gestore della rivendita e il titolare del patentino sono regolati dalle parti”*;

CONSIDERATO che l'articolo 15 del Capitolato d'onori per la vendita di generi di monopolio, rubricato *“obblighi speciali del rivenditore”*, dispone che: *“il rivenditore ha l'obbligo di tenere costantemente rifornita la rivendita in quantità adeguata alle esigenze di consumo del proprio mercato di riferimento: a) dei tabacchi lavorati iscritti nella tariffa di vendita al pubblico;.....f) dei valori postali”*; nei limiti di quanto

stabilito dagli accordi di categoria stipulati con l'Amministrazione Finanziaria, il rivenditore avrà cura di assicurare la fornitura di valori bollati in misura conforme alle necessità della propria utenza”;

VISTA la Determinazione direttoriale prot. n. 487172/RU del 25 ottobre 2022 con cui all'articolo 1 viene stabilito che *“I rivenditori di generi di monopolio nonché i titolari di patentino non sono soggetti all'obbligo di accettare forme di pagamento elettronico relativamente alle attività connesse alla vendita dei generi di monopolio, valori postali e valori bollati”;*

ATTESO il crescente effettivo impiego e l'evoluzione dell'offerta degli strumenti di pagamento elettronico, oggetto di innovative politiche commerciali ed iniziative di settore in continua evoluzione, trattandosi di mercato particolarmente dinamico, anche dal punto di vista delle tecnologie impiegate e degli attori;

TENUTO CONTO che occorre rivalutare la questione in relazione alle condizioni ad oggi offerte dagli intermediari bancari e finanziari per l'erogazione del servizio;

CONSIDERATO che risultano sul mercato variegata offerte del servizio POS, tra le quali tariffe *flat*, indipendenti dal numero di transazioni effettuate, e tariffe che prevedono il rimborso delle commissioni per i micro-pagamenti inferiori a 10 Euro;

RITENUTO, pertanto, che tali soluzioni contrattuali permettano di superare la criticità a suo tempo rappresentata dagli operatori e, in effetti, facciano anche venir meno la specificità – rispetto ad altri operatori e/o rispetto ad altri prodotti – posta alla base per l'adozione del citato provvedimento direttoriale;

RITENUTO che, per le motivazioni di cui sopra, occorre effettuare una rivalutazione complessiva di quanto in precedenza disposto con la determinazione direttoriale prot. n. 487172/RU del 25 ottobre 2022;

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DETERMINA

ARTICOLO 1

La Determinazione direttoriale prot. n. 487172/RU del 25 ottobre 2022 è revocata a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agazia a norma e ad ogni effetto di legge.

Cons. Roberto Alesse
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/1993)